



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

Il Segretario Generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n.186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e in particolare l'art. 15, comma 5 e l'articolo 19;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art.74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto legge n.168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n.197, ed in particolare l'art.9 che ridetermina, secondo la tabella "A" allegata al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare l'art. 23, comma 2;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di stabilità per il 2018);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.7/B in data 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area A.1, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg.1 f.331, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che istituisce, con le eccezioni previste al successivo comma 2, uffici di segreteria generale presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale comprensivo delle Sezioni Staccate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 10 in data 7 febbraio 2018, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.11 in data 9 febbraio 2018, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO l'atto d'interpello n. 2 in data 13 febbraio 2018, con il quale è stato chiesto ai dirigenti della Giustizia amministrativa la disponibilità a ricoprire i posti di funzione ivi richiamati, secondo l'ordine di preferenza;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Segreteria generale del Tar del Veneto è stato indicato, al primo posto, solo dal dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio;

VALUTATO il curriculum del dirigente;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di direzione del predetto Ufficio al dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio, anche in ragione delle spiccate doti culturali e professionali acquisite nel corso della carriera;

SENTITO il Segretario delegato per i TT.AA.RR.;

DISPONE

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico)

Per i motivi richiamati in premessa, a far tempo dal 1° marzo 2018, al dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, è conferito l'incarico di Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Venezia, tenuto conto anche dei requisiti culturali e professionali.

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico)

Il Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 30 del d.P.C.S. n. 9 in data 29 gennaio 2018 richiamato in premessa, e dall'art.17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di autonomia finanziaria).

Articolo 3

(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni giurisdizionali, realizzando, in particolare, a livello organizzativo una proficua attività di collaborazione con i magistrati nelle operazioni materiali di ricerca e di studio;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;
- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei giudizi pendenti ed eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- l'utilizzo degli strumenti informatici, al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti all'ufficio;
- la razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale assegnato al Tribunale;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della giustizia amministrativa delle pronunce giurisdizionali;
- l'adozione delle misure occorrenti per adeguare la sicurezza degli uffici ai livelli stabiliti dalla legge, con riferimento alle disposizioni relative ai datori di lavoro.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al d.P.C.S. n. 13 del 9 febbraio 2018, PTPC per il triennio 2018/20 - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella allegata sub 1 al predetto d.P.C.S., pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione, nonché gli obblighi discendenti dai documenti emanati in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 4
(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° marzo 2018 e fino al 28 febbraio 2021.

Articolo 5
(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area 1 del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006- 2009 stipulato in data 12 febbraio 2010, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

Nell'ambito del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, è sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 28 febbraio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE